

23323/2012

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Responsabilità
professionale

R.G.N. 7359/2007

Proc. 23323

Rep. 286/

Ud. 14/11/2012

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI

- Presidente -

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7359-2007 proposto da:

G [] P [] [] P [] C []

PSSCSR50L21A059G in proprio e quali soci e legali
rappresentanti della P []., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo
studio dell'avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentati e
difesi dall'avvocato CONTINO EMANUELE giusta delega in
atti;

- ricorrenti -

contro

T [] ASSICURAZIONI S.P.A. [] in persona del

2012

1800

legale rappresentante Presidente della Società Dott.

D [] L [], elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato
BERCHICCI GIANCARLO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FOSSATI MASSIMO giusta delega
in atti;

D [] A [] [], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo
studio dell'avvocato BOSCO NICOLA, che lo rappresenta
e difende unitamente all'avvocato ANTONIELLI D'OULX
LUIGI giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonché contro

R [] ASSICURAZIONI S.P.A. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 237/2006 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 15/02/2006, R.G.N. 1724/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato LUIGI ANTONELLI D'OULX;

udito l'Avvocato GIANLUCA CORLEONE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l'accoglimento del 1° motivo; inammissibilità del 2°
motivo;

RITENUTO IN FATTO

1.- Nel 1993 [C] [P] e [P] [G], in proprio e quali legali rappresentanti della [P] s.n.c., agirono giudizialmente nei confronti di [A] [D], consulente del lavoro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno (L. 119.060.986) per non aver dato corso al mandato professionale relativo all'impugnazione, innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, delle decisioni negative di quella di primo grado relative agli accertamenti per Ilor ed Irpef concernenti gli anni 1982 e 1983. I ricorsi innanzi alla Commissione tributaria di primo grado erano stati infatti accolti, nel 1991, solo relativamente all'Iva.

In esito al giudizio svoltosi in primo grado con la partecipazione anche - per quanto ancora interessa - delle società assicurative [T] e [R] s.p.a. chiamate in causa dal convenuto in garanzia, con sentenza del 16.5.2002 il tribunale di Torino respinse la domanda sui rilievi che il mandato professionale era stato bensì conferito, ma che il danno lamentato dagli esponenti per non aver potuto usufruire del condono tributario ai sensi della legge 413/91, promulgata pochi mesi dopo la notificazione delle non impugmate decisioni della Commissione tributaria di primo grado, per un verso non era prevedibile ex art. 1225 c.c. e per altro verso non poteva ritenersi causalmente derivato dall'inadempimento del professionista.

2.- Con sentenza n. 237, pubblicata il 15.2.2006, la corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile il gravame dei soccombenti per avere gli stessi censurato - *relativamente all'evento dannoso consistito nel non aver potuto avvalersi del c.d. condono fiscale introdotto dalla legge n. 413 del 1991 determinato dal fatto che, in conseguenza della mancata proposizione dell'impugnazione, all'entrata in vigore di detta legge le decisioni erano ormai passate in giudicato* - solo l'affermazione del primo giudice in punto di esclusa prevedibilità, senza però svolgere "alcuna specifica censura ... circa la (asserita) mancanza degli altri requisiti richiesti dall'art. 1223 c.c., consistenti nel rapporto di consequenzialità diretta ed immediata fra il danno in questione e l'inadempimento ascrivito al D", sicché su tale ratio decidendi, in sé sufficiente a sorreggere la decisione, si era formato il giudicato, "a prescindere dalla sua fondatezza in diritto ed in fatto" (così la sentenza impugnata, alle pagine 16 e 17).

La Corte d'appello ha poi detto che, quand'anche si fosse ritenuto che gli appellanti avessero censurato la sentenza di primo grado in punto di proclamato difetto di nesso causale, l'impugnazione si sarebbe dovuta comunque rigettare nel merito, non essendo condivisibile l'affermazione del Tribunale in ordine all'affermata sussistenza della prova del conferimento dell'incarico professionale in data anteriore al

passaggio in giudicato delle decisioni tributarie *de quo* (pagine da 19 a 28 della sentenza).

3.- Ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi a due motivi cui resistono con distinti controricorsi il D e la T Assicurazioni s.p.a., che hanno depositato anche memorie illustrative.

La discussione, rinviata il 12.6.2012 per impedimento del relatore, s'è svolta all'udienza odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 342 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punti decisivi per avere la Corte d'appello escluso che fosse stata impugnata l'affermazione del primo giudice circa il rapporto di consequenzialità diretta ed immediata fra inadempimento del professionista e danno da derivata impossibilità per i ricorrenti di avvalersi del condono.

I ricorrenti riportano in ricorso quello che avevano scritto alle pagine 7 e 8 dell'atto di impugnazione, con il quale avevano dedotto quanto segue:

<< Giova sotto altro profilo ribadire che la mancata presentazione dei ricorsi in appello, con conseguente passaggio in giudicato delle decisioni di primo grado, è stata dal CTU riconosciuta quale la "causa unica ed esclusiva dell'impossibilità per gli attori di accedere ai benefici previsti dalla L 413/1991", dal momento che la possibilità di

usufruire delle disposizioni agevolative per la definizione delle pendenze tributarie era ammessa "semprech  non sia intervenuto accertamento definitivo" (cfr. testo dell'art. 32, primo comma l. 30.12.1991 n 413, trascritto nella relazione di CTU). Se a ci  si aggiunge che si   fornita la prova (mediante la produzione sub doc 23 della copia dell'istanza e della relativa ricevuta di pagamento) che la s.n.c. P si   avvalsa del "condono tributario" per definire la controversia in materia di IVA (ancora pendente a differenza di quella sulle imposte dirette, a seguito dell'appello dell'ufficio) e ci  ancorch  tale societ  fosse, come si   visto, risultata vincitrice nel giudizio di primo grado (dove   ragionevole desumere, ed anzi   del tutto ovvio, che "a fortiori" ci si sarebbe avvalsi del c.d. condono tributario - ove la negligenza del rag. D non lo avesse impedito - anche per quanto attiene alle pretese fiscali in materia di imposte dirette (Ilor ed Irpef), per le quali gli esponenti erano risultati soccombenti nel giudizio di primo grado), ce ne   abbastanza per concludere che non possa essere negata la responsabilit  dell'odierno appellato per il danno conseguente alla mancata possibilit  di usufruire del condono tributario, danno sicuramente prevedibile sulla base di quanto esposto, dal momento dell'inadempimento, ed il cui ammontare   stato accertato dal CTU in capitali   86.450.986, corrispondenti ad euro 44.648,21, cui vanno aggiunti gli interessi legali ed il

maggior danno ex art. 1224 secondo comma c.c." >> (così il ricorso, alle pagine 8 e 9).

1.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

La Corte d'appello non chiarisce su quali basi e con quali argomenti il giudice di primo grado avesse escluso il rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tra inadempimento del professionista e danno dei clienti per l'impossibilità di avvalersi del condono. I ricorrenti sostengono che tanto il tribunale aveva fatto senza alcuna spiegazione al riguardo, sicché non è dato comprendere cos'altro avrebbero dovuto affermare con l'atto d'appello per sostenere che, invece, quel rapporto di consequenzialità diretta ed immediata a loro avviso ricorreva.

E' del resto noto che il riferimento dell'art. 1223 c.c. alle "conseguenze immediate e dirette" dell'inadempimento non altro esprime che l'esigenza della sussistenza di nesso di causalità tra l'inadempimento o il ritardo ed il danno. E quel nesso gli appellanti hanno sicuramente proclamato con le argomentazioni sopra riportate, senz'altro soddisfacendo il requisito di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 342 c.p.c., giacché era assolutamente chiaro sia l'ambito del riesame invocato sia le ragioni per le quali la sentenza era censurata sul punto.

2.- Col secondo sono denunciati violazione o falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c. e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello, pur avendo

dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ha nondimeno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova in ordine al conferimento dell'incarico professionale al rag. D. Si sostiene, tra l'altro, che la Corte ha impropriamente svilito la testimonianza del figlio dei ricorrenti (attori) ed ha ommesso di considerare altre determinanti risultanze, dalle quali emergeva la confessione stragiudiziale del convenuto al proprio assicuratore.

2.1.- Le sezioni unite (Cass., sez. un., n. 3840/2007, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva: cfr., ex multis, Cass., nn. 13997/2007, 15234/2007, 9646/2011) hanno chiarito che, una volta detta inammissibile l'impugnazione per ragioni di rito, l'esame del merito è precluso, essendo il giudice ormai privo del potere giurisdizionale di esaminarlo.

A tanto consegue, per un verso, che tutto quanto affermato dalla Corte d'appello sul punto del conferimento dell'incarico professionale deve essere considerato *tamquam non esset* e, per altro verso, che il motivo di ricorso in scrutinio è inammissibile per difetto di interesse.

Va soggiunto che risultano conseguentemente travolte anche le affermazioni della Corte d'appello sull'assorbimento dell'appello incidentale del D (in punto di manleva) ed all'inefficacia degli appelli incidentali tardivi del D e della T (in ordine alla compensazione delle spese del primo grado).

3.- Accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione perché decida, nel merito, sull'appello principale dei ricorrenti P e G e si pronunci sugli appelli incidentali, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Roma, 14 novembre 2012

L'estensore

Il presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 18 DIC 2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA